

Assicurazione-disoccupazione

- I. O del 14 marzo 1977 concernente l'esecuzione sull'assicurazione contro la disoccupazione
 - II. O del 14 marzo 1977 sull'aumento del numero massimo d'indennità giornaliere nell'assicurazione contro la disoccupazione
-

Ordinanza d'esecuzione sull'assicurazione contro la disoccupazione

(Del 14 marzo 1977)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale del 22 giugno 1951¹⁾ sull'assicurazione contro la disoccupazione (qui di seguito «legge») e l'articolo 35 del decreto federale dell'8 ottobre 1976²⁾ sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione/ordinamento transitorio (qui di seguito «decreto»),

ordina:

Titolo 1: Contributi

Art. 1

Deduzione dei contributi in generale

¹ Il datore di lavoro deduce la quota di contribuzione del lavoratore da ogni salario determinante, tuttavia sino a un massimo di 3900 franchi mensili.

² Il datore di lavoro è però autorizzato, ove si diano motivi degni di considerazione, ad applicare un limite annuo di 46 800 franchi.

Art. 2

Deduzione dei contributi in casi particolari

¹ Se il datore di lavoro paga al lavoratore una remunerazione annua, il contributo è dedotto, anche se la remunerazione è versata in più di un

¹⁾ RS 837.1

²⁾ RU 1977 208

importo, da un ammontare che non deve superare il limite di 46 800 franchi per anno e per rapporto di lavoro.

² Se la retribuzione o l'attività lucrativa non si estende a tutto l'anno, ma a un periodo superiore a un mese, il limite massimo è determinato proporzionalmente alla frazione d'anno corrispondente.

Art. 3

Prescrizioni applicabili dell'OAVS

Salvo deroghe previste nel decreto e nella presente ordinanza, sono applicabili per analogia gli articoli 34 a 43 e 205 a 211 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁾ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Titolo 2: Prestazioni

Capitolo 1: Scelta e cambiamento di cassa

Art. 4

¹ L'assicurato, che intende far valere il diritto alle prestazioni, si annuncia alla cassa di sua scelta. Se fa valere il diritto per la prima volta nell'anno civile, deve presentare alla cassa i documenti di cui all'articolo 53.

² La cassa consegna all'assicurato i moduli per la domanda dell'indennità giornaliera e per l'attestato del datore di lavoro e, se l'assicurato deve presentarsi per il controllo all'ufficio del lavoro conformemente agli articoli 5 o 6, il certificato di controllo. La cassa appone il bollo sui moduli e sul certificato di controllo. Questi documenti danno diritto alle prestazioni soltanto presso la cassa indicata.

³ L'assicurato può cambiare cassa durante l'anno civile soltanto se si trasferisce fuori del campo d'attività di quest'ultima oppure se non appartiene più alla cerchia delle persone e delle professioni cui è limitata l'attività della cassa. In questo caso restituisce il certificato di controllo alla cassa precedente, la quale gli consegna un certificato di beneficiario per la nuova cassa.

⁴ Un cambiamento di cassa durante l'anno civile è autorizzato solo alle condizioni di cui al capoverso 3 anche qualora la prima cassa cui è stata presentata la domanda d'indennità l'abbia respinta per mancanza dei presupposti alla medesima.

⁵ Nel caso di disoccupazione parziale, il datore di lavoro può, d'intesa con i lavoratori interessati, far valere le pretese di tutti gli aventi diritto

¹⁾ RS 831.101

presso una sola cassa. Resta impregiudicato il diritto dell'assicurato alla libera scelta della cassa nel caso di successiva disoccupazione totale.

⁶ A domanda della nuova cassa, la cassa precedente fornisce le necessarie indicazioni sul numero e l'ammontare delle prestazioni finora concesse, come anche riguardo al numero dei giorni per i quali il diritto dell'assicurato alle prestazioni è stato o dovrà essere sospeso nel corso dell'anno civile.

Capitolo 2: Prescrizioni sul controllo

Art. 5

Controllo della disoccupazione totale

¹ L'assicurato totalmente disoccupato, che pretende l'indennità di disoccupazione, deve presentarsi personalmente all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio per l'eventuale collocamento e per far in seguito accertare giornalmente che è disoccupato. Tale obbligo vale anche per gli assicurati che temporaneamente non sono in possesso di un certificato di controllo.

² È considerato totalmente disoccupato l'assicurato che non ha alcun rapporto di lavoro con un datore di lavoro. Lo stesso vale fintanto che il proseguimento del rapporto di lavoro fra l'assicurato e il suo attuale datore di lavoro è controverso.

³ L'ufficio del lavoro deve dare giornalmente all'assicurato la possibilità di sottoporsi al controllo nelle ore che, secondo l'uso locale, sono considerate lavorative.

⁴ Se l'assicurato è idoneo al collocamento, l'ufficio del lavoro certifica, con l'apposizione di un bollo sul certificato di controllo prescritto, che egli è disoccupato e che si è iscritto per essere collocato.

⁵ L'ufficio del lavoro annota sul doppio del certificato di controllo, che resta in suo possesso, i giorni in cui l'assicurato si è presentato al controllo.

Art. 6

Controllo della disoccupazione parziale

¹ Se la disoccupazione è cagionata dalla riduzione della durata giornaliera del lavoro, l'assicurato fa certificare dal datore di lavoro la disoccupazione, conformemente all'articolo 22, invece di farla controllare conformemente all'articolo 5. Lo stesso vale allorché l'attività, causa mancanza di lavoro o in seguito a intemperie, dev'essere completamente interrotta, perdurando il rapporto di lavoro, per tutto il giorno ma al massimo durante una settimana intera.

² Se l'attività è interrotta completamente, perdurando il rapporto di lavoro, per più di una settimana intera, l'assicurato deve sottoporsi al controllo prescritto in caso di disoccupazione totale, a contare dal primo giorno della seconda settimana. I frontalieri si sottopongono al controllo presso l'ufficio del lavoro del loro luogo di lavoro.

³ Se le riduzioni di orario superano di un terzo la durata normale del lavoro e si protraggono per oltre 4 settimane, il datore di lavoro deve avvertirne l'autorità cantonale competente. Lo stesso si applica allorché il lavoro è interrotto completamente per almeno una settimana intera o per una durata indeterminata. L'avviso dev'essere dato anticipatamente ove sia prevedibile che l'interruzione durerà una settimana o più.

⁴ Per evitare gli abusi, l'autorità cantonale competente può, previa comunicazione all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (qui di seguito UFIAML), ordinare in generale o per singoli rami professionali:

- a. che i datori di lavoro, in deroga al capoverso 3, debbano annunciare le interruzioni di lavoro di un giorno intero anche se durano meno di una settimana;
- b. che gli assicurati disoccupati durante uno o più giorni interi debbano, in deroga al capoverso 2, presentarsi una o più volte al controllo già durante la prima settimana.

Disposizioni analoghe possono essere prese anche nei confronti di singole aziende o di singoli assicurati.

Art. 7

Controllo durante la rieducazione e il perfezionamento professionali

L'assicurato che si sottopone a provvedimenti di rieducazione o di perfezionamento professionali nel senso dell'articolo 26 è esonerato dal controllo secondo l'articolo 5; egli deve tuttavia presentare alla cassa un'attestazione comprovante la rieducazione o il perfezionamento professionali.

Art. 8

A agevolazioni dell'obbligo di controllo

¹ L'autorità cantonale competente può, per agevolare l'obbligo del controllo:

- a. autorizzare gli assicurati a non presentarsi al controllo giornaliero se ciò non pregiudica le loro possibilità di collocamento né ostacola notevolmente il controllo della disoccupazione;
- b. autorizzare gli assicurati il cui luogo di lavoro è lontano dalla sede dell'autorità incaricata del controllo a presentarsi a questo controllo presso l'ufficio del luogo di lavoro o, ove occorra, presso un'altra istituzione che non sia l'ufficio del lavoro;

- c. autorizzare gli assicurati a presentarsi al controllo di un ufficio del lavoro situato fuori del luogo di domicilio se ciò non pregiudica la loro possibilità di collocamento;
- d. autorizzare i lavoratori appartenenti a determinati gruppi di lavoratori o a determinate categorie di professioni a non presentarsi giornalmente al controllo dell'ufficio del lavoro se sono iscritti a un servizio professionale di collocamento di carattere paritetico. L'obbligo del controllo secondo l'articolo 5 deve però essere adempiuto almeno due volte la settimana.

² L'autorità cantonale competente per concedere le deroghe previste nel capoverso 1 lettera *b*, è quella del Cantone in cui lavora l'assicurato. Se il luogo di lavoro è situato in un Cantone diverso da quello del luogo di domicilio dell'assicurato, l'autorità cantonale competente ne darà notizia al Cantone di domicilio e all'UFIAML.

³ Le deroghe previste nel capoverso 1 lettere *a* e *d*, possono essere concesse soltanto con l'autorizzazione dell'UFIAML.

Capitolo 3: Occupazione adeguata

Art. 9

Nozione

¹ È considerato occupazione adeguata un lavoro che è conforme agli usi professionali e locali, adatto alle capacità ed al fisico dell'assicurato e non mette in pericolo la sua moralità. Inoltre, il lavoro deve essere di natura tale da non compromettere in modo considerevole l'esercizio futuro della sua professione; questa condizione non è richiesta quando l'assicurato non ha probabilità alcuna di trovare in un prossimo avvenire un'occupazione nella sua professione.

² Un lavoro da eseguire fuori del luogo di domicilio è considerato occupazione adeguata soltanto se l'assicurato può rientrare ogni giorno a casa o se ha possibilità di alloggiare convenientemente nel luogo di lavoro, senza essere oltremodo intralciato nell'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

³ Per l'assicurato di ridotta capacità lavorativa, il lavoro è considerato occupazione adeguata quando la retribuzione, pur essendo inferiore al salario in uso nella professione o nella località, corrisponde al lavoro prestato.

⁴ Non è segnatamente considerato occupazione adeguata un lavoro la cui retribuzione è inferiore all'indennità spettante all'assicurato o un lavoro da prestare in un'azienda in cui non si lavori più in condizioni normali a motivo di un conflitto collettivo di lavoro.

⁵ Per gli aventi diritto in virtù degli articoli 17, 18 capoversi 1 o 3, 19 capoverso 1, oppure 20, fintanto che essi non sono in grado di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione giusta l'articolo 12, si considera adeguato, in deroga al capoverso 4, un lavoro retribuito in modo conforme alle circostanze, per quanto non sia giudicato inadeguato per altri motivi.

Art. 10

Competenza e procedura

¹ Competente a decidere circa l'adeguatezza di un'occupazione è l'autorità cantonale competente.

² I Cantoni possono designare come autorità competente per la decisione l'ufficio comunale del lavoro. L'assicurato o la cassa può ricorrere all'ufficio cantonale del lavoro contro le decisioni dell'ufficio comunale del lavoro, entro 7 giorni dalla loro notificazione.

³ Se un assicurato rifiuta di assumere un'occupazione adeguata o non ottempera all'invito di seguire un corso di rieducazione o di perfezionamento professionale, l'ufficio del lavoro ne avverte la cassa e l'autorità cantonale competente.

⁴ L'ufficio del lavoro, se ha invitato l'assicurato ad annunciarsi presso un determinato datore di lavoro per l'assunzione di un impiego e se l'assunzione non ha luogo, deve chiarirne i motivi; il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni. Se l'assunzione non ha luogo per colpa dell'assicurato, l'ufficio del lavoro provvede all'annuncio secondo il capoverso 3.

⁵ Su comunicazione dell'ufficio del lavoro, la cassa può fornire all'assicurato la possibilità di esprimere il proprio parere e, se giudica che sussistono i motivi per la sospensione, gli sospende il diritto all'indennità. Se rinuncia alla sospensione, ne informa l'ufficio del lavoro e l'autorità cantonale competente, comunicando loro i motivi; se del caso, quest'ultima pronuncia la sospensione giusta l'articolo 29 capoverso 3 della legge.

⁶ Con il ricorso presentato contro la decisione di sospensione del diritto a indennità può essere impugnata in pari tempo la decisione concernente l'adeguatezza dell'occupazione assegnata.

Capitolo 4: Obbligo di fornire informazioni

Art. 11

¹ Le persone che intendono far valere il loro diritto all'indennità, sono tenute a fornire, sui moduli prescritti, informazioni conformi alla verità e complete. Il diritto è considerato preteso soltanto se il modulo della domanda d'indennità è stato debitamente riempito.

² L'assicurato, fintantoche riceve le prestazioni, è tenuto a informare spontaneamente la sua cassa su ogni mutamento nei dati da cui dipendono il diritto all'indennità e l'ammontare di quest'ultima. In particolare, egli deve informarla dei mutamenti che concernono i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza e il guadagno conseguito, compreso quello temporaneo.

Capitolo 5: Condizioni per il diritto all'indennità

Sezione 1: Attività sottoposta a contribuzione

Art. 12

In generale

¹ L'assicurato che nel corso di un anno civile fa valere per la prima volta il suo diritto all'indennità deve provare, con riserva delle deroghe seguenti, di aver esercitato, nei 365 giorni precedenti l'inizio della disoccupazione, un'attività sottoposta a contribuzione di 150 giorni lavorativi interi giusta l'articolo 9 capoverso 2 del decreto. Per il calcolo di detto periodo è determinante il primo giorno per il quale l'assicurato fa valere il diritto all'indennità e nel quale risultano adempiute le altre condizioni per il diritto all'indennità.

² Le frazioni di giornate sono convertite in giorni lavorativi interi. Se un'azienda ripartisce ordinariamente la durata del lavoro settimanale su cinque giorni, il sesto giorno lavorativo è parimente considerato giornata lavorativa intera.

³ L'attività sottoposta a contribuzione è comprovata dall'attestato del datore di lavoro secondo l'articolo 22.

Art. 13

Computo di giorni senza attività

¹ I giorni, in cui l'assicurato compie in Svizzera il servizio militare o di protezione civile, sono parificati a un'attività sottoposta a contribuzione.

² Nel corso di un rapporto di lavoro, a un'attività sottoposta a contribuzione sono parificate le assenze dovute a malattia o infortunio, come anche le assenze dovute a maternità, sempreché siano giustificate da motivi medicali o da prescrizioni della legislazione sul lavoro. Le altre assenze sono computabili nella misura in cui sono pagate dal datore di lavoro.

³ Se il lavoratore non vincolato da alcun rapporto di lavoro è stato impedito, a cagione di malattia, d'infortunio o di maternità, di esercitare un'attività lucrativa durante il periodo determinante di 365 giorni secondo l'ar-

articolo 12 capoverso 1, questo periodo è prolungato della durata dell'impedimento, sempreché quest'ultimo venga a cadere entro detto periodo. Lo stesso vale se l'assicurato prova d'aver seguito, in Svizzera, un corso di formazione o di perfezionamento professionale o linguistico, atto a promuovere la sua idoneità al collocamento.

⁴ In caso di disoccupazione persistente e considerevole, il Dipartimento federale dell'economia pubblica (qui di seguito «Dipartimento») può disporre che all'attività sottoposta a contribuzione vengano parificati 50 giorni feriali, durante i quali può essere provato che l'assicurato era disoccupato.

Art. 14

Lavoratori a domicilio

¹ Per i lavoratori a domicilio, la condizione di una sufficiente attività sottoposta a contribuzione è considerata adempiuta, se provano d'aver conseguito, nel periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1, un guadagno di almeno 4 800 franchi. Al riguardo è tenuto conto delle indennità di vacanza e per giorni festivi, come anche delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Se il Dipartimento si è avvalso della competenza di cui all'articolo 13 capoverso 4, questa condizione è considerata adempiuta già nel caso di un guadagno minimo di 3 200 franchi, se il lavoratore a domicilio, per disoccupazione comprovata, non può conseguire un guadagno di 4 800 franchi.

² Il Dipartimento può emanare prescrizioni più particolareggiate sul diritto alle indennità di disoccupazione dei lavoratori a domicilio e sul calcolo di quest'ultime.

Art. 15

Lavoratori a tempo parziale

¹ Per i lavoratori a tempo parziale, la condizione di una sufficiente attività sottoposta a contribuzione è considerata adempiuta, se hanno esercitato, nel periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1, un'attività regolare sottoposta a contribuzione di almeno 15 ore per settimana, durante almeno 26 settimane. L'articolo 13 è applicabile per analogia.

² Gli assicurati che prima della disoccupazione lavoravano a tempo parziale, non sono tuttavia considerati idonei al collocamento, se non sono disposti e non sono in grado di accettare almeno un impiego a mezza giornata. All'assicurato può essere proposto anche un impiego a tempo pieno, se esso appare adeguato, tenuto conto della situazione personale.

Art. 16

Invalidi

¹ Le persone affette da infermità fisica o mentale, che subiscono una perdita di guadagno computabile, hanno diritto all'indennità se hanno esercitato, nei limiti della loro capacità lavorativa ridotta, un'attività sottoposta a contribuzione di 150 giorni durante il periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1 e sono idonei al collocamento.

² Le persone affette da infermità fisica o mentale sono considerate sufficientemente idonee al collocamento se possono essere collocate in caso di situazione equilibrata del mercato del lavoro.

³ Di regola, gli invalidi ritenuti atti all'integrazione giusta l'assicurazione federale per l'invalidità e che pertanto non ricevono alcuna o soltanto una mezza rendita AI, sono considerati idonei ad essere collocati. Ove eccezionalmente l'idoneità ad essere collocati appare particolarmente ridotta, la cassa sottopone il caso, giusta l'articolo 24 capoverso 3 della legge, all'autorità cantonale competente, la quale, prima della decisione, si consulta con l'ufficio competente dell'assicurazione per l'invalidità.

⁴ L'articolo 17 è applicabile per analogia agli invalidi che hanno fruito di una formazione o riformazione professionale a spese dell'assicurazione federale per l'invalidità (art. 16 e 17 LAI¹⁾) e che, in caso di situazione equilibrata del mercato del lavoro, possono contare su una normale integrazione professionale.

⁵ I beneficiari di una rendita AI intera, come pure gli invalidi che possono esercitare un'attività soltanto nell'ambito di laboratori protetti, non sono considerati idonei ad essere collocati.

⁶ I capoversi 1 a 5 sono applicabili per analogia ai beneficiari di rendite d'invalidità dell'INSAI e dell'assicurazione militare federale. I particolari sono disciplinati dal Dipartimento.

Art. 17

Persone che entrano nell'attività lucrativa

¹ Le persone di almeno^o 15 anni che, dopo l'uscita dalla scuola, dopo una formazione professionale in una scuola o una formazione empirica conforme agli usi del ramo, non trovano, a cagione delle condizioni economiche, alcuna attività salariale adeguata, sono esonerate, per la durata di un anno al massimo dopo l'uscita dalla scuola o dopo il compimento, rispettivamente l'interruzione della formazione, dall'obbligo di giustificare un'

¹⁾ RS 831.20

attività sottoposta a contribuzione, sempreché si mettano illimitatamente a disposizione dell'ufficio di collocamento.

² Lo stesso vale per le persone che, dopo l'uscita dalla scuola o dopo una formazione professionale in una scuola, hanno bensì esercitato un'attività salariata ma che, all'inizio della disoccupazione, non potevano ancora giustificare la durata sufficiente di un'attività sottoposta a contribuzione.

³ È parificata a un'attività sottoposta a contribuzione ogni attività che non vi è sottoposta unicamente perché il lavoratore non ha ancora raggiunto l'età minima d'assoggettamento all'AVS.

⁴ Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle persone che, a cagione di divorzio, di decesso o d'invalidità del coniuge o per circostanze analoghe, sono costrette, per motivi economici, a esercitare un'attività lucrativa.

⁵ Nel caso di disoccupazione persistente e considerevole, il Dipartimento può prolungare fino a 2 anni il termine di un anno di cui al capoverso 1.

Art. 18

Persone dimesse da istituti

¹ Le persone che, dopo una permanenza di almeno un anno, vengono dimesse da un penitenziario, da un istituto d'internamento, da un istituto d'educazione al lavoro o da uno stabilimento analogo, sono esonerate dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione, purché si mettano illimitatamente a disposizione dell'ufficio di collocamento. L'esenzione è valida solo durante un anno al massimo dopo la liberazione; è applicabile l'articolo 17 capoverso 5.

² Per le persone che vengono dimesse da uno degli istituti menzionati al capoverso 1 dopo una permanenza inferiore ad un anno, il periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1 è prolungato della durata della permanenza nell'istituto. È riservata l'esenzione dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione, secondo l'articolo 17.

³ Il disciplinamento giusta i capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia alle persone idonee al lavoro dimesse da una casa di cura, sempreché non possano fondarsi sull'articolo 13 per giustificare una sufficiente attività sottoposta a contribuzione.

Art. 19

Dopo un soggiorno o un'attività all'estero

¹ Gli svizzeri, che rimpatriano dopo un soggiorno all'estero di più di un anno, sono esonerati dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione, sempreché possano comprovare una corrispondente attività

salariale all'estero e si mettano illimitatamente a disposizione dell'ufficio di collocamento. L'esenzione è valida al massimo durante un anno dopo il rimpatrio; è applicabile l'articolo 17 capoverso 5.

² Per gli svizzeri e gli stranieri domiciliati in Svizzera, che soggiornano all'estero durante un anno al massimo a scopo di lavoro o di formazione, il periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1, è prolungato della durata del soggiorno. È riservata l'esenzione dall'obbligo di giustificare l'attività sottoposta a contribuzione secondo l'articolo 17.

Art. 20

Lavoratori presso datori di lavoro non sottoposti a contribuzione

Gli svizzeri con domicilio in Svizzera e gli stranieri domiciliati, al servizio, in Svizzera o all'estero, di un datore di lavoro non sottoposto a contribuzione, sono esonerati, durante la validità del decreto, dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione, sempreché siano stati affiliati a una cassa svizzera di disoccupazione, riconosciuta, durante il periodo decorrente dal 1^o gennaio al 31 marzo 1977. Invece di questa giustificazione, essi devono comprovare un'attività salariale corrispondente, non sottoposta a contribuzione e, nel caso di disoccupazione totale, mettersi illimitatamente a disposizione di un ufficio svizzero di collocamento. Essi possono riscuotere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione soltanto se non hanno diritto a quelle di un'assicurazione straniera.

Art. 21

Giustificazione dell'impiego del tempo durante i tre ultimi mesi

¹ Al fine di evitare una riscossione abusiva d'indennità di disoccupazione, la cassa o l'autorità cantonale competente può esigere dall'assicurato una giustificazione dell'impiego del tempo durante i 3 mesi precedenti il primo giorno per il quale egli fa valere il diritto all'indennità. All'occorrenza, essa può esigere, in circostanze speciali, una più estesa giustificazione.

² La giustificazione dell'impiego del tempo può segnatamente essere apportata dall'attestato dei datori di lavoro secondo l'articolo 22, da documenti in cui risulti che l'assicurato non ha lavorato in seguito a vacanze, malattia, infortunio, servizio militare, rieducazione o perfezionamento professionali o, se del caso, dal certificato di controllo previsto nell'articolo 5 capoverso 4.

Art. 22

Attestato del datore di lavoro

¹ L'assicurato è tenuto a farsi rilasciare dal datore di lavoro un attestato comprovante segnatamente la durata del rapporto di lavoro, il numero dei giorni di lavoro effettivamente compiuti nel periodo determinante di 365 giorni di cui all'articolo 12 capoverso 1, la durata delle vacanze pagate, l'orario normale di lavoro, il salario e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il motivo che l'ha provocata.

² L'attestato del datore di lavoro deve altresì indicare la cassa di compensazione AVS per la quale il datore di lavoro era tenuto, per il rapporto di lavoro attestato, a compilare un conteggio.

³ In caso di riduzione d'orario o d'interruzione temporanea del lavoro, il datore di lavoro è inoltre tenuto a indicare il motivo delle riduzioni d'orario o delle interruzioni temporanee del lavoro, come pure la dimensione e la durata della disoccupazione.

⁴ L'UFIAML, a domanda, può autorizzare datori di lavoro a compilare le necessarie attestazioni mediante un impianto d'elaborazione dei dati.

Sezione 2: Perdita di guadagno che dà diritto a indennità

Art. 23

In generale

¹ La perdita di guadagno dà diritto a indennità quando la disoccupazione è causata da una riduzione della durata normale del lavoro di:

- a. quattro quinti di un'intera giornata di lavoro durante un periodo di paga di 10 giorni;
- b. un'intera giornata di lavoro durante un periodo di paga di 14 giorni o di mezzo mese, come pure durante 2 periodi di paga consecutivi di una settimana ciascuno;
- c. 2 giornate di lavoro intere durante un periodo di paga di un mese.

² È considerata intera giornata di lavoro quella che comprende un sesto delle ore che l'assicurato ha eseguito nel corso di una settimana secondo l'orario normale di lavoro.

³ Se la durata del lavoro è ridotta per tutti i lavoratori di un'azienda o per certuni di essi durante più di un anno, per l'accertamento della perdita di guadagno è determinante, invece della durata normale del lavoro, la durata ridotta.

⁴ In circostanze speciali, come disoccupazione persistente e considerevole, il Dipartimento può concedere deroghe al capoverso 3.

⁵ Il Dipartimento può inoltre emanare, per evitare ricorsi abusivi all'assicurazione contro la disoccupazione, segnatamente per quanto concerne i giorni festivi e le vacanze, prescrizioni particolari sulla possibilità di computare la perdita di guadagno.

Art. 24

Dopo malattia o infortunio

¹ L'assicurato che pretende l'indennità immediatamente dopo un periodo d'assenza dal lavoro di oltre 2 settimane per malattia o infortunio, deve presentare un certificato della sua assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o del medico, da cui risulti che è di nuovo idoneo al lavoro. Se l'assicurato che non è ricorso al medico è manifestamente di nuovo idoneo a essere collocato, la cassa può, con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente, rinunciare alla presentazione del certificato.

² Non sono considerati idonei a essere collocati gli assicurati la cui capacità al lavoro è inferiore al 70 per cento, purché non abbiano, dopo la malattia o l'infortunio, esercitato un'attività lucrativa durante 12 giorni almeno e non siano stati nuovamente disoccupati in seguito alla riduzione della loro capacità al lavoro. Questa disposizione non è applicabile agli assicurati permanentemente invalidi.

Art. 25

In caso di conseguimento di un guadagno temporaneo

¹ Se un assicurato ha ottenuto un guadagno temporaneo, i giorni di lavoro dedicati al conseguimento di detto guadagno sono dedotti da quelli di disoccupazione che danno diritto a indennità.

² È considerato guadagno temporaneo quello che l'assicurato consegue esercitando un'attività indipendente o dipendente durante i giorni per i quali egli adempie le condizioni per aver diritto all'indennità.

Art. 26

Durante i corsi di rieducazione o di perfezionamento professionali

¹ La perdita di guadagno dà diritto all'indennità durante la frequenza di un corso di rieducazione o di perfezionamento professionali soltanto se l'autorità cantonale competente ha espressamente disposto in questo senso o ha imposto all'assicurato di frequentare un tale corso.

² L'autorità cantonale competente può imporre a un assicurato di frequentare un corso o, se l'assicurato vi partecipa volontariamente, disporre

che la perdita di guadagno dà diritto a indennità, se il corso è atto a favorire l'idoneità dell'assicurato a essere collocato e se si può presumere che l'assicurato sarebbe disoccupato durante il periodo in cui è tenuto il corso o che, senza rieducazione o perfezionamento professionali, sarebbe minacciato di disoccupazione. La rieducazione e il perfezionamento professionali effettuati nell'ambito di un'azienda sono parificati alla partecipazione a un corso.

³ Se l'assicurato che frequenta un corso riceve vitto e alloggio gratuitamente, il guadagno determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera è ridotto in applicazione analogica dell'articolo 33 capoverso 3.

⁴ L'indennità giornaliera si calcola in base al guadagno giornaliero determinante nel senso dell'articolo 32 anche quando durante la rieducazione o il perfezionamento professionali l'assicurato riceve un salario parziale; in questo caso, il numero delle indennità giornaliere spettanti all'assicurato è ridotto secondo il rapporto esistente tra il salario parziale e l'ultimo salario normale ottenuto.

Art. 27

Dopo l'esercizio di un'attività indipendente di carattere temporaneo

¹ L'assicurato che rimane disoccupato dopo aver lasciato una attività indipendente di più di 3 mesi ha diritto all'indennità soltanto dopo aver nuovamente esercitato per 12 giorni un'attività come salariato o essersi annunciato all'ufficio del lavoro durante 12 giorni.

² L'assicurato, se ha esercitato un'attività indipendente con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente o in manifesta mancanza di un'occupazione adeguata, ha diritto all'indennità dal momento in cui lascia tale attività.

³ L'assicurato che esercita un'attività indipendente non ha diritto all'indennità fintanto che esercita tale attività, anche se il suo lavoro subisce interruzioni momentanee.

⁴ Sono parimente applicabili per analogia i capoversi 1 a 3:

- a. agli assicurati che insieme con la loro attività salariata esercitano per proprio conto un'azienda, per tutti i periodi in cui dedicano il loro tempo esclusivamente all'azienda;
- b. agli assicurati che lavorano temporaneamente nell'azienda del coniuge;
- c. agli assicurati che sono al servizio di un'organizzazione per lavori temporanei, nella misura in cui hanno accettato il lavoro temporaneo per evitare la disoccupazione.

Art. 28

Nelle professioni con tempi d'attesa usuali

¹ Se l'interruzione del lavoro è dovuta a intemperie, non è tenuto conto, per trimestre civile, delle prime 20 ore perse.

² Le perdite di guadagno subite dagli impiegati d'albergo e di ristorante, dal personale delle imprese teatrali, dai musicisti, dai viaggiatori di commercio, dai parrucchieri, dagli infermieri privati, dagli impiegati di casa e dai lavoratori di altri gruppi professionali soggetti a tempi d'attesa inerenti alla rispettiva professione, danno diritto a indennità per la durata del rapporto di lavoro soltanto se tali perdite si estendono a periodi di almeno 2 settimane consecutive.

Art. 29

Termini di attesa speciali

¹ Le persone, che sono esonerate dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione secondo gli articoli 17, 18 o 19, devono compiere, per riscuotere la prima indennità di disoccupazione, un termine di attesa di 25 giorni.

² Gli stagionali devono osservare i seguenti termini d'attesa:

- a. se non hanno obblighi di mantenimento o d'assistenza, un giorno per ciascun periodo d'attività professionale di 2 settimane, ma al massimo 6 giorni al termine di una stagione e 12 giorni nel corso di un anno civile;
- b. se hanno obblighi di mantenimento o d'assistenza, un giorno per ciascun periodo d'attività professionale di 4 settimane, ma al massimo 3 giorni al termine di una stagione e 6 giorni nel corso di un anno civile.

³ Se l'assicurato occupa un nuovo posto stagionale prima che sia trascorso il termine d'attesa relativo al posto precedente, il termine d'attesa rimasto incompiuto è considerato osservato nella misura in cui il nuovo posto comporta un termine d'attesa. Se si tratta di un'attività dipendente che non comporta un termine d'attesa stagionale, il termine non compiuto è ridotto di un giorno per ogni periodo di 6 giorni feriali. Il termine d'attesa non compiuto è ridotto nella stessa misura se l'assicurato produce la prova d'aver svolto, al termine di un'attività di carattere stagionale, un'attività indipendente, d'aver prestato servizio militare, beneficiato di vacanze pagate, d'essere stato ammalato o infortunato oppure d'essersi sottoposto, senza beneficiare di indennità di disoccupazione, a rieducazione o perfezionamento professionali.

⁴ È considerato lavoratore stagionale l'assicurato la cui occupazione è espressamente designata come stagionale o il cui rapporto di lavoro deve

essere considerato come tale per il suo genere e la sua durata, ciò che è segnatamente il caso del lavoro nelle aziende soggette alle fluttuazioni stagionali.

⁵ In deroga al capoverso 2, il Dipartimento può prescrivere termini di attesa più lunghi a determinati gruppi di lavoratori particolarmente ben retribuiti.

⁶ Sono considerati termini di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie i presupposti per il diritto all'indennità.

Art. 30

Domeniche e giorni festivi

¹ Sono considerati festivi i giorni designati dai Cantoni e dai Comuni durante i quali il lavoro è ordinariamente sospeso. I Cantoni compileranno un elenco dei giorni festivi riunendoli, ove occorra, per Comuni.

² I giorni festivi determinanti per stabilire il diritto all'indennità sono quelli in uso nel luogo di lavoro e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, quelli in uso nel luogo di domicilio dell'assicurato.

³ Se l'assicurato ha lavorato una domenica o un giorno festivo, il giorno di riposo che dev'essere concesso in compenso è dedotto, se ancora non è stato osservato, dal numero dei giorni che danno diritto a indennità.

Sezione 3: Persone non aventi diritto

Art. 31

¹ Non hanno diritto all'indennità le persone che:

- a. in concomitanza alla loro attività come salariati, esercitano per proprio conto un'azienda la quale riduce considerevolmente la loro idoneità o il loro interesse al collocamento; lo stesso vale quando l'azienda è esercitata dal coniuge;
- b. sono occupate nell'azienda del loro coniuge;
- c. sono occupate nell'azienda di una persona giuridica, della quale determinano o possono decisamente influenzare le decisioni, nella loro qualità di socio, membro o azionista, segnatamente a cagione della loro partecipazione al capitale;
- d. in virtù di un rapporto di lavoro, ricevono una rendita o pensione o hanno ricevuto un'indennità corrispondente in capitale o sono al beneficio di rendite conformemente alla legislazione federale su l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione militare, l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o l'assicurazione per l'invalidità, se dette prestazioni riducono considerevolmente il loro interesse al collocamento.

² Non hanno inoltre diritto all'indennità gli stagionali stranieri il cui permesso, rilasciato dalla polizia degli stranieri, è scaduto.

Capitolo 6: Indennità giornaliera

Sezione 1: Calcolo in generale

Art. 32

Guadagno giornaliero determinante

¹ Per il calcolo dell'indennità giornaliera è determinante il guadagno assicurato normalmente ottenuto dall'assicurato per una intera giornata di lavoro nel senso dell'articolo 23 capoverso 2 immediatamente prima dell'inizio della disoccupazione, comprese le parti di salario non ancora pagate cui egli ha diritto. Le frazioni fino a 49 centesimi non sono computate, mentre quelle di 50 centesimi o più sono arrotondate all'unità superiore. Se l'assicurato riceveva un salario mensile fisso, è la ventiseiesima parte dello stesso che è considerata come guadagno giornaliero determinante.

² Se il salario è stato soggetto a notevoli fluttuazioni, segnatamente in caso di lavori a fattura o a cottimo e a provvigione o in seguito a frequenti cambiamenti d'impiego, è determinante il guadagno medio dei 3 ultimi mesi o, se necessario, di un più lungo periodo.

³ Dal momento in cui, per evitare la disoccupazione, l'assicurato assume, volontariamente o secondo le istruzioni dell'ufficio del lavoro, un'occupazione meno retribuita, l'indennità può essere calcolata, con il consenso dell'autorità cantonale competente e durante 2 anni al massimo, in base al guadagno precedentemente ottenuto.

⁴ Restano riservate le disposizioni speciali degli articoli 38 a 40.

Art. 33

Guadagno assicurato

¹ È considerato guadagno assicurato, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nell'articolo 2 del decreto, il salario determinante per il calcolo dei contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, escluse le indennità per lavoro supplementare, per lavoro temporaneo notturno e domenicale, come anche le gratificazioni per le quali non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica. Sono inoltre escluse le indennità per la copertura della perdita di guadagno durante le vacanze o i giorni festivi.

² Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato accessorio ogni guadagno che l'assicurato consegue da un'attività dipendente o indipendente, esercitata fuori del suo orario normale di lavoro.

³ Il vitto e l'alloggio sono valutati secondo gli importi vigenti in materia di AVS, riguardo ai lavoratori delle aziende non agricole.

Art. 34

Obbligo di mantenimento e d'assistenza

In generale

¹ Un obbligo di mantenimento o d'assistenza è riconosciuto quando trattasi di un obbligo legale. Se trattasi soltanto di un obbligo morale d'assistenza, lo stesso viene riconosciuto quando è adempiuto verso parenti in linea ascendente o discendente o verso fratelli e sorelle. Un obbligo morale d'assistenza verso altre persone può essere riconosciuto soltanto se l'autorità cantonale competente vi consente.

² L'obbligo di mantenimento o d'assistenza può, di regola, essere riconosciuto soltanto se l'assicurato l'adempiva già regolarmente prima di essere disoccupato.

³ Se ambedue i coniugi adempiono un obbligo di mantenimento verso la stessa persona, è considerato come adempiente tale obbligo soltanto quello dei due coniugi che vi provvede in misura maggiore.

Art. 35

Limiti di reddito

¹ L'assicurato può far valere un obbligo di mantenimento o d'assistenza soltanto verso persone il cui reddito complessivo negli ultimi tre mesi non supera la media mensile di 600 franchi per le persone maggiorenni e di 500 franchi per quelle minorenni.

² Se l'assicurato è tenuto a versare dei contributi di mantenimento o d'assistenza conformemente a una decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa o a un contratto approvato dall'autorità, l'obbligo di mantenimento o d'assistenza è riconosciuto senza tener conto del reddito della persona mantenuta o assistita.

³ Non può essere riconosciuto un obbligo di mantenimento o d'assistenza verso persone che non esercitano un'attività professionale pur potendo essere equamente preteso da esse che ne esercitano una.

Art. 36

Prestazioni in natura e deduzioni per spese personali

¹ Se l'assicurato fornisce il vitto o l'alloggio alla persona assistita, insieme con le prestazioni in contanti o in luogo e vece di esse, le prestazioni in natura devono essere valutate conformemente all'articolo 33 capoverso 3.

² Se l'assicurato vive in comunione domestica con la persona assistita, il controvalore del vitto e dell'alloggio deve essere determinato conformemente all'articolo 33 capoverso 3 e dedotto dalle sue prestazioni all'economia domestica comune.

Art. 37

Prestazioni d'assistenza considerevoli

¹ L'obbligo di assistenza è reputato adempito in modo considerevole, nel senso della legge, quando l'assicurato versa una prestazione giornaliera il cui importo è almeno pari alla differenza tra l'indennità giornaliera che gli sarebbe versata come assicurato senza obblighi di mantenimento o di assistenza e quella che gli spetterebbe come assicurato con obblighi di assistenza verso una persona.

² Agli effetti del riconoscimento di una prestazione d'assistenza considerevole, sono considerati parenti prossimi i parenti in linea ascendente e discendente, i fratelli, le sorelle e il coniuge divorziato.

³ Gli articoli 34 a 36 sono applicabili per analogia.

Sezione 2: Calcolo nei casi speciali

Art. 38

Dopo la formazione professionale o la scuola

¹ A tirocinio compiuto, l'indennità giornaliera è calcolata secondo il salario usualmente pagato al principiante nella sua professione.

² I licenziati delle scuole superiori, scuole magistrali, scuole tecniche superiori, scuole dei tecnici, scuole specializzate e istituzioni analoghe, che offrono la possibilità di concludere un ciclo di formazione professionale dopo almeno un anno d'insegnamento, l'indennità giornaliera è calcolata secondo il salario che essi abitualmente ricevono dopo il compimento della formazione, ma al massimo secondo un guadagno giornaliero di 80 franchi. Lo stesso vale per la formazione empirica usuale del ramo pertinente.

³ Per le persone che, dopo l'uscita da una scuola la quale non offre la possibilità di concludere un ciclo di formazione professionale secondo il capoverso 1 o 2, non iniziano una formazione professionale, come anche per le persone che abbandonano, prima del compimento, una formazione professionale giusta il capoverso 1 o 2, l'indennità giornaliera è calcolata sul fondamento di un guadagno giornaliero di 40 franchi.

⁴ L'articolo 32 capoverso 3 è applicabile per analogia.

⁵ L'indennità di disoccupazione per i minorenni sotto ai 18 anni è pagata al rappresentante legale.

Art. 39

Dopo un divorzio, il decesso o l'invalidità del coniuge, la permanenza in un istituto o il soggiorno all'estero oppure il servizio militare

¹ Per le persone che, secondo gli articoli 17 capoverso 4 e 18 capoverso 1 oppure 19 capoverso 1, sono esonerate dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribuzione, l'indennità giornaliera è calcolata secondo il salario che esse possono usualmente pretendere in considerazione di tutte le circostanze, ma al massimo secondo un guadagno giornaliero di 80 franchi.

² Se un'attività sottoposta a contribuzione può essere provata secondo l'articolo 18 capoverso 2 oppure l'articolo 19 capoverso 2, l'indennità giornaliera è calcolata secondo l'ultimo salario normalmente riscosso durante l'attività sottoposta a contribuzione.

³ Se la giustificazione dell'attività sottoposta a contribuzione è fondata unicamente su un periodo di servizio militare (art. 13 cpv. 1), è applicabile il capoverso 1.

⁴ È riservato in ogni caso l'articolo 38.

Art. 40

Lavoratori al servizio di datori di lavoro non sottoposti a contribuzione

L'indennità giornaliera dei lavoratori al servizio di datori di lavoro non sottoposti a contribuzione, secondo l'articolo 20, è determinata in base all'ultimo salario pagato e attestato in Svizzera o all'estero. Gli articoli 32 a 37 sono applicabili per analogia.

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 41

Versamento a terzi delle indennità di disoccupazione

¹ Se l'assicurato non adempie i suoi obblighi di mantenimento o d'assistenza, gli aventi diritto possono esigere che le indennità di disoccupazione siano versate loro direttamente e, ove occorra, esercitare il diritto all'indennità in luogo e vece dell'assicurato.

² Se l'assicurato è tutelato e il suo salario è versato al suo tutore, l'indennità di disoccupazione sarà parimente versata al tutore o alla persona da questo designata.

Art. 42

Compensazione dei crediti dell'assicurato con quelli della cassa

I crediti della cassa derivanti dalla restituzione di indennità possono essere compensati con le indennità di disoccupazione soltanto fino a concorrenza della metà di queste ultime per gli assicurati senza obblighi di mantenimento o di assistenza e di un terzo per gli assicurati che adempiono tali obblighi

Art. 43

Condono della restituzione

L'assicurato, che presenta domanda di condono della restituzione delle indennità indebitamente riscosse, deve motivarla e indirizzarla per iscritto alla cassa entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordine di restituzione o dal momento in cui la decisione che respinge il ricorso è divenuta definitiva.

Capitolo 7: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44

Disoccupazione imputabile all'assicurato

La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che:

- a. con il suo comportamento, e specialmente violando gli obblighi che gli derivano dal rapporto di lavoro, provoca la risoluzione di tale rapporto;
- b. ha sciolto il rapporto di lavoro senza essersi assicurato un altro impiego, salvo nel caso in cui non si sarebbe potuto pretendere che mantenesse il suo posto primitivo;
- c. ha sciolto il rapporto di lavoro che, presumibilmente, avrebbe potuto durare per parecchio tempo ancora, per accettare un'occupazione che sapeva o avrebbe dovuto sapere essere di breve durata, salvo nel caso in cui non si sarebbe potuto pretendere che mantenesse il suo posto primitivo;
- d. ha rifiutato un'occupazione adeguata nel senso dell'articolo 9, non dà seguito o non ottempera per propria colpa entro tempo utile a un invito dell'ufficio del lavoro di annunciarsi per l'assegnazione di un lavoro oppure non ha seguito altre istruzioni dell'ufficio del lavoro che gli ordinava di frequentare un corso di rieducazione o di perfezionamento professionale.

Art. 45

Durata della sospensione

¹ Il diritto all'indennità è sospeso:
da 1 a 12 giorni, in caso di colpa leggera;

da 13 a 24 giorni, in caso di colpa di una certa gravità;
da 25 a 48 giorni, in caso di colpa grave.

² Il diritto all'indennità è sospeso da 1 a 12 giorni se l'assicurato non è in grado di produrre, per un periodo superiore a 12 giorni feriali, la giustificazione richiestagli in virtù dell'articolo 21.

³ La sospensione si estende soltanto a quei giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni a cui è subordinato il diritto all'indennità. I giorni di sospensione che non sono stati compiuti entro la fine dell'anno civile sono riportati al seguente anno civile; al termine di quest'ultimo, la sospensione decade.

⁴ La cassa trasmette all'autorità cantonale competente e, nel caso dell'articolo 10 capoverso 5, anche all'ufficio del lavoro che ha fatto la comunicazione, copia della sua decisione di sospensione.

Art. 46

Inizio della sospensione

L'inizio della sospensione dev'essere fissato al primo dei giorni indicati nell'articolo 45 capoverso 3,

- a. dopo la fine del rapporto di lavoro, se la disoccupazione che ne deriva è imputabile all'assicurato; se, per un certo periodo di tempo successivo all'effettiva cessazione dell'attività, l'assicurato ha ancora diritto al salario o a indennità per giorni di riposo, è determinante la fine di detto periodo;
- b. dopo il giorno in cui si è prodotto il fatto o l'omissione che ha determinato la sospensione, se l'assicurato ha fornito indicazioni contrarie alla verità o incomplete o ha contravvenuto in altro modo all'obbligo di fornire informazioni, se non ha seguito le istruzioni dell'ufficio del lavoro o se non ha fatto il suo possibile per trovare da sé un'occupazione adeguata;
- c. dopo l'inizio del periodo per il quale l'assicurato ha ottenuto indebitamente indennità giornaliera;
- d. per il quale fa valere un diritto all'indennità, se l'assicurato non ha potuto presentare la giustificazione richiestagli in virtù dell'articolo 21.

Capitolo 8: Disposizioni particolari nel caso di scioglimento controverso del rapporto di lavoro

Art. 47

Se innanzi a un'autorità amministrativa o a un tribunale è pendente un ricorso con effetto sospensivo contro la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. la perdita di guadagno risultante all'assicurato dalla sospensione del salario, sino alla conclusione della procedura, è considerata provvisoriamente computabile. La cassa paga l'indennità corrispondente, sempreché risultino adempiuti tutti i presupposti, compresa l'idoneità al collocamento;
- b. il secondo e il terzo periodo dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sono applicabili;
- c. se dopo la conclusione della procedura risulta che l'assicurato, per sua colpa, è completamente o parzialmente responsabile della disdetta del rapporto di lavoro, la cassa gli sospende il diritto all'indennità ed esige da lui il rimborso delle indennità giornaliere pagate in più. L'inizio della sospensione ha luogo quando termina il pagamento del salario.

Titolo 3: Organi esecutivi

Capitolo 1: Organi di compensazione

Art. 48

Conteggio dei contributi dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

¹ L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS trasmette mensilmente i contributi riscossi all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Esso invia all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, ogni volta al più tardi entro il 30 giugno dell'anno seguente, un conteggio dei contributi, dal quale risulta l'ammontare complessivo dei contributi riscossi durante l'esercizio, ripartito secondo le singole casse di compensazione AVS.

Art. 49

Registro dei beneficiari

¹ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione tiene un registro dei beneficiari. Quest'ultimo contiene le comunicazioni correnti delle casse circa l'inizio e la fine di ogni riscossione d'indennità di disoccupazione (avvisi d'indennizzazione), le sospensioni del diritto alle indennità, come anche circa le pretese respinte.

² L'Ufficio di compensazione informa immediatamente le casse nel caso in cui il richiedente era già annunciato presso un'altra cassa.

³ Nel caso in cui accerta una doppia riscossione oppure il superamento della durata massima del diritto, l'Ufficio di compensazione comunica alla cassa pertinente le necessarie istruzioni.

Art. 50

Assegnazione di mezzi alle casse di disoccupazione

L'Ufficio di compensazione, per l'assegnazione dei mezzi alle casse, tiene segnatamente conto:

- a. dello stato del capitale d'esercizio;
- b. degli avvisi d'indennizzazione correnti della cassa;
- c. del resoconto mensile dei pagamenti.

Capitolo 2: Fondo di compensazione

Art. 51

Gli attivi del Fondo di compensazione devono essere investiti in modo che sia garantita la loro sicurezza e una sufficiente liquidità e che fruttino un interesse adeguato. Non è autorizzata la partecipazione, in qualsiasi forma, nelle aziende a scopo lucrativo.

Capitolo 3: Casse di disoccupazione

Art. 52

Obbligo d'informare

Le casse devono comunicare ai Cantoni interessati le loro prescrizioni e le modificazioni che vi apportano. Esse comunicano inoltre all'UFIAML e ai Cantoni interessati l'elenco delle persone responsabili della gestione come anche qualsiasi mutamento nell'effettivo di quest'ultime.

Art. 53

Documenti del beneficiario

¹ Quando l'assicurato si annuncia per ottenere prestazioni, la cassa deve esigere la presentazione dei necessari documenti, ossia:

- a. il certificato di assicurazione dell'AVS, per la registrazione del numero AVS;
- b. il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del Comune, allo scopo di accertare il luogo di domicilio per la compilazione del certificato di controllo.

² Nel caso di domande d'indennità giornaliera per disoccupazione parziale, presentate dal datore di lavoro, è sufficiente il corrispondente attestato del datore di lavoro in luogo della presentazione dei documenti suindicati.

Art. 54

Controllo e avvisi d'indennizzazione

¹ La cassa compila per ogni beneficiario una scheda di controllo delle indennizzazioni, secondo le istruzioni dell'Ufficio di compensazione.

² Quando l'assicurato si annuncia per ottenere le prestazioni, la cassa avvisa l'Ufficio di compensazione mediante il modulo prescritto. Alla fine della prestazione la cassa invia all'Ufficio di compensazione un avviso finale. Inoltre, essa trasmette, alla fine dell'anno civile, un avviso corrispondente per tutti i casi d'indennizzazione in corso.

³ La cassa comunica per altro all'Ufficio di compensazione, allegando una copia della sua decisione, la reiezione di pretese all'indennità di disoccupazione per mancanza dei presupposti al diritto.

⁴ Se l'assicurato fa successivamente valere presso un'altra cassa una pretesa respinta, l'Ufficio di compensazione informa quest'ultima circa la decisione di reiezione della prima cassa. Questa decisione è vincolante per la seconda cassa anche se non è ancora cresciuta in giudicato.

Art. 55

Resoconto mensile dei pagamenti

Le casse annunciano inoltre mensilmente all'Ufficio di compensazione, il più tardi entro il 15 del mese seguente:

- a. il numero dei beneficiari;
- b. il numero dei giorni indennizzati;
- c. l'ammontare delle indennità pagate;

ripartiti ognuno secondo la disoccupazione totale e parziale e secondo il sesso dei beneficiari.

Art. 56

Contabilità e chiusura dei conti

¹ La contabilità della cassa è articolata in conto d'esercizio e bilancio ed è separata dalla contabilità tenuta per altre istituzioni.

² Le casse tengono un conto per ogni beneficiario. Dai libri devono segnatamente risultare:

- a. le indennità di disoccupazione pagate;
- b. il numero delle indennità giornaliere complete;
- c. il numero dei giorni di sospensione;
- d. le restituzioni chieste e quelle ottenute d'indennità di disoccupazione indebitamente pagate.

³ Le casse devono chiudere i loro conti alla fine dell'anno civile e inviarli, entro il 30 giugno seguente, all'UFIAML. Quest'ultimo emana le necessarie istruzioni su la contabilità e la chiusura dei conti.

Art. 57

Rapporto annuale

Le casse devono allestire un rapporto di gestione annuale nel quale sono contenute le indicazioni prescritte dall'UFIAML. Il rapporto dev'essere presentato all'UFIAML entro il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 58

Prescrizioni sull'investimento del capitale d'esercizio

¹ Il capitale d'esercizio serve per la copertura dei pagamenti correnti. Le casse devono provvedere in modo da disporre di sufficiente liquidità.

² Il capitale d'esercizio, nella misura in cui non dev'essere tenuto disponibile per gli impegni correnti, può essere investito esclusivamente in:

- a. buoni di cassa, libretti di risparmio o di deposito presso banche che, in virtù della legislazione federale su le banche e le casse di risparmio, sono tenute a pubblicare i loro conti;
- b. crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, in forma di obbligazioni o altri titoli della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche di altri enti di diritto pubblico e di banche cantonali;
- c. obbligazioni fondiarie delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie.

³ L'Ufficio di compensazione può dare istruzioni alle casse circa l'investimento del capitale d'esercizio.

⁴ Le casse prendono i necessari provvedimenti per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

Art. 59

Conservazione degli atti

¹ Le casse devono conservare i libri durante almeno 10 anni e i giustificativi dei pagamenti durante almeno 5 anni.

² Nel caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della conservazione conforme degli atti. Se il titolare viene a mancare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un organismo responsabile di siffatta conservazione conforme degli atti.

Capitolo 4: Controllo e revisione delle casse

Art. 60

Compiti delle autorità di controllo e di revisione

¹ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla annualmente la contabilità delle casse.

² Esso controlla inoltre la legalità delle indennità pagate. Il controllo avviene entro il 30 giugno del secondo anno seguente il pagamento e può anche essere eseguito correntemente presso le casse.

³ L'Ufficio di compensazione può affidare i controlli secondo i capoversi 1 e 2 anche a terzi. Se la revisione dei pagamenti è demandata a un Cantone, l'Ufficio di compensazione paga un contributo alle spese di 2 franchi per ogni caso di pagamento controllato; non è concessa alcuna partecipazione per un importo inferiore a 500 franchi.

Art. 61

Presentazione dei documenti giustificativi dei pagamenti

¹ Se il controllo non ha luogo presso le casse, quest'ultime devono presentare all'autorità di revisione, a richiesta, i documenti giustificativi necessari alla verifica delle indennità pagate.

² Se i documenti presentati sono incompleti o non sono stesi nella debita forma, l'autorità di revisione può, per singoli pagamenti, autorizzare la cassa, che invoca motivi plausibili, a completarli.

Art. 62

Rapporto e decisione di revisione

¹ L'autorità di revisione ne raccoglie i risultati in un rapporto scritto che comunica alla cassa.

² Se dalla revisione risulta che la cassa non ha applicato affatto o correttamente le prescrizioni legali oppure se la legalità di un pagamento non può essere sufficientemente controllata per incompletezza dei documenti giustificativi, l'autorità di revisione comunica per scritto alla cassa i casi che intende provvisoriamente contestare, assegnandole un termine di risposta adeguato.

³ Se la revisione non è eseguita dall'Ufficio di compensazione, a quest'ultimo devono essere presentati il rapporto di revisione e le eventuali obiezioni della cassa.

⁴ Alla scadenza del termine di cui al capoverso 2, l'Ufficio di compensazione notifica al titolare della cassa, mediante una decisione di revisione,

in quale misura deve rispondere dei pagamenti contestati. Al riguardo, esso indica i casi in cui all'assicurato dev'essere chiesta la restituzione dei pagamenti contestati. La cassa fa valere la sua pretesa rispetto all'assicurato mediante decisione impugnabile secondo l'articolo 50 della legge. Se il titolare della cassa rinuncia a far valere la pretesa di restituzione, la rinuncia equivale al riconoscimento della sua responsabilità verso l'Ufficio di compensazione.

⁵ Se la domanda di restituzione della cassa è respinta definitivamente su ricorso dell'assicurato, la responsabilità del titolare verso l'Ufficio di compensazione diventa priva d'oggetto. Per contro, se la decisione di restituzione cresce in giudicato oppure se il ricorso dell'assicurato contro di essa è respinto definitivamente, ma se la restituzione risulta inesigibile ovvero se è stata condonata all'assicurato mediante decisione dell'autorità cantonale competente, il titolare può, entro trenta giorni, chiedere all'Ufficio di compensazione l'esonero dall'obbligo di restituzione (art. 22 cpv. 3 ultimo per. del decreto).

⁶ Il titolare, se è tenuto, di fronte all'Ufficio di compensazione e per decisione di revisione, a rispondere dei pagamenti contestati, senza che possa essere fatto valere un diritto alla restituzione verso l'assicurato, può presentare un ricorso amministrativo al Dipartimento e, contro la decisione di quest'ultimo, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Lo stesso vale nel caso di una decisione di reiezione dell'Ufficio di compensazione giusta il capoverso 5.

⁷ Se l'Ufficio di compensazione contesta un pagamento, pur non addossandone la responsabilità al titolare, la cassa deve esigere dall'assicurato, mediante decisione impugnabile, la restituzione della somma indebitamente pagata, sempreché l'Ufficio di compensazione non decida altrimenti. In questi casi, le conseguenze dell'inesigibilità o del condono della restituzione sono addossate all'Ufficio di compensazione. Il titolare può rinunciare, senza l'assenso dell'Ufficio di compensazione, a far valere il diritto alla restituzione, soltanto se risponde spontaneamente della somma corrispondente verso l'Ufficio di compensazione.

Capitolo 5: Spese d'amministrazione

Art. 63

Casse di compensazione AVS

¹ Le spese risultanti dalla riscossione dei contributi sono pagate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale per ogni datore di lavoro; è riservato il capoverso 5.

² Per gli esercizi 1977 e 1978, l'indennità ammonta a 25 franchi per datore di lavoro, tenuto conto di una contribuzione AVS/AI/IPG annua media non superiore a 50 000 franchi per datore di lavoro; l'indennità aumenta gradatamente fino a 200 franchi per datore di lavoro nel caso di un importo di contribuzione medio superiore a 600 000 franchi. L'importo massimo dell'indennità non può però superare il 12 per cento delle spese d'amministrazione AVS/AI/IPG della cassa di compensazione AVS.

³ L'indennità per gli esercizi seguenti è stabilita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), d'intesa con l'UFIAML e dopo aver udito le casse di compensazione AVS.

⁴ L'UFAS fissa gli anni di riferimento determinanti, stabilisce gli elementi di calcolo e determina l'indennità.

⁵ Le casse di compensazione AVS, le quali provano che l'indennità non copre approssimativamente le spese risultanti dalla riscossione dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, possono proporre all'UFAS il versamento di un'indennità completa. L'UFAS decide d'intesa con l'UFIAML.

Art. 64

Casse di disoccupazione

¹ L'indennità per le spese d'amministrazione, pagabile ai titolari delle casse di disoccupazione, è stabilita annualmente per ogni cassa dall'Ufficio di compensazione. Questo abbuono deve coprire le spese risultanti, nel caso di una gestione razionale, per l'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Le casse presentano all'Ufficio di compensazione, il più tardi il 30 settembre, un preventivo delle spese d'amministrazione per l'anno seguente. Il preventivo contiene le indicazioni necessarie, secondo le istruzioni dell'Ufficio di compensazione, per valutare le spese fisse e variabili.

³ Le spese fisse sono stabilite in una somma globale per posto di lavoro e quelle variabili in una somma globale per ogni domanda d'indennità esaminata.

⁴ L'Ufficio di compensazione controlla il preventivo e comunica alla cassa l'importo approvato. La cassa è autorizzata, nei limiti di questa somma, a coprire le spese amministrative correnti addebitando il capitale d'esercizio.

⁵ Se dal conto annuale risulta che le spese amministrative effettive superano l'importo approvato secondo il capoverso 4, l'Ufficio di compensazione approva il superamento, se esso è sufficientemente motivato dalla cassa. Le spese amministrative non approvate sono addossate al titolare della cassa.

⁶ Se l'Ufficio di compensazione nega parzialmente o totalmente l'approvazione di cui al capoverso 5, il titolare della cassa interessata può adire, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, la Commissione di vigilanza sul Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 del decreto). La Commissione di vigilanza decide definitivamente. L'Ufficio di compensazione può sottoporre casi per decisione alla Commissione di vigilanza, anche di moto proprio.

⁷ Il Dipartimento disciplina i particolari.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 65

Disposizioni esecutive

¹ Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il Dipartimento federale dell'interno sono incaricati dell'esecuzione.

² Essi possono emanare prescrizioni nei casi esplicitamente previsti nella presente ordinanza, come anche per l'esecuzione di altre disposizioni della presente ordinanza.

³ Prima di emanare queste prescrizioni, devono essere uditi i Cantoni e le organizzazioni competenti.

Art. 66

Moduli e statistiche

¹ Le casse sono tenute, per l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione, a usare i moduli prescritti dall'UFIAML, sempreché quest'ultimo non autorizzi deroghe.

² Le casse e le autorità cantonali competenti devono fornire i dati statistici richiesti secondo le istruzioni dell'UFIAML.

Art. 67

Competenza locale delle amministrazioni e delle autorità di ricorso cantonali

¹ Per stabilire la competenza locale delle amministrazioni cantonali è determinante il domicilio dell'assicurato. Se il domicilio è stato trasferito in un altro Cantone dopo l'inizio della disoccupazione, ma prima della decisione stessa, le amministrazioni competenti dei Cantoni interessati si accordano riguardo all'ente che dovrà decidere; in mancanza d'intesa, l'UFIAML assegna il caso a una delle amministrazioni interessate.

² Per stabilire la competenza locale delle autorità cantonali di ricorso fa stato il domicilio dell'assicurato; determinante è il momento in cui la decisione di cassa è presa. I ricorsi contro le decisioni dell'autorità cantonale competente sono sempre giudicati dall'autorità di ricorso dello stesso Cantone.

Art. 68

Adeguamento delle prescrizioni della cassa; annuncio del titolare

¹ Le casse, che intendono fruire ulteriormente del riconoscimento, devono adeguare le loro prescrizioni a quelle dell'ordinamento transitorio entro il 30 settembre 1977 e presentarle all'UFIAML. Il mancato adeguamento entro il termine previsto è considerato rinuncia al riconoscimento.

² Il titolare della cassa dev'essere designato nelle prescrizioni.

³ Il titolare e le persone responsabili della gestione devono essere indicati all'UFIAML entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 69

Pretese dell'assicurato

¹ Il numero massimo delle indennità giornaliere che può pretendere un assicurato si riferisce, anche per l'anno d'introduzione 1977, a tutto l'anno civile.

² Le pretese d'indennità per perdita di guadagno, sorte innanzi il 1^o aprile 1977, sono giudicate secondo il diritto precedente. Dopo il 30 giugno 1977, non possono più essere fatte valere dall'assicurato.

Art. 70

Computo dell'attività esercitata senza pagamento di premi

¹ I periodi d'attività o di formazione compiuti prima dell'entrata in vigore del decreto, nonostante l'assenza del pagamento dei premi a una cassa, sono computati per la giustificazione di un'attività secondo l'articolo 9 capoverso 2 del decreto nel caso di:

- a. lavoratori stranieri, il cui permesso stagionale è stato trasformato in permesso annuale durante il 1976 o il 1977;
- b. persone, che hanno concluso il tirocinio professionale nel 1977 e che, durante il medesimo, non si sono assicurate affatto o in modo sufficientemente tempestivo, secondo il vecchio diritto, per poter giustificare un'attività sottoposta a contribuzione. In questo caso, l'indennità giornaliera, per il numero dei giorni per i quali non sussiste la prova di un'attività sottoposta a contribuzione, è stabilita secondo l'articolo 38 capoverso 3. È applicabile l'articolo 29 capoverso 1.

Art. 71

Attestazione d'affiliazione anteriore a una cassa

¹ Le casse, se necessario, sono tenute a rilasciare agli assicurati, che ne erano affiliati prima dell'entrata in vigore del decreto, un'attestazione dell'affiliazione anteriore contenente:

- a. il cognome, il nome, la data di nascita, la professione e il domicilio dell'assicurato;
- b. il periodo, durante il quale sono stati pagati i contributi (dall'aprile 1975);
- c. il numero delle indennità giornaliere complete, pagate nel 1977;
- d. indicazioni sui giorni di attesa come anche sui giorni di sospensione compiuti o ancora da compiere.

² Dopo lo scioglimento della cassa, la persona o l'organismo responsabile, giusta l'articolo 59 capoverso 2, della conservazione dei documenti è tenuto, a domanda dell'assicurato, a rilasciare siffatta attestazione, sempreché la cassa, prima dello scioglimento, non abbia già consegnato l'attestazione a tutti gli assicurati che ne erano affiliati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Art. 72

Cambiamento di cassa

Gli assicurati, che hanno riscosso prestazioni di una cassa d'assicurazione contro la disoccupazione nel primo trimestre 1977 o che si fondano, per la riscossione delle prestazioni, su un periodo d'affiliazione anteriore (art. 9 cpv. 2 2° per. del decreto), possono cambiare cassa nel 1977 solo alle condizioni indicate nell'articolo 4 capoverso 3.

Art. 73

Spese d'amministrazione delle casse per il 1977

¹ L'esercizio 1977 comprende i mesi da aprile a dicembre.

² Per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1977 l'Ufficio di compensazione rimborsa al titolare della cassa le spese d'amministrazione effettive e comprovate. L'Ufficio di compensazione può ridurre questo importo se lo giudica inadeguato. È applicabile l'articolo 64 capoverso 6.

Art. 74

Avvisi d'indennizzazione

Le casse annunciano all'Ufficio di compensazione, conformemente alle sue istruzioni ed entro il 30 giugno 1977, i pagamenti eseguiti nel primo trimestre 1977.

Art. 75

Ripartizione del patrimonio delle casse

¹ Al momento della ripartizione del patrimonio della cassa, secondo l'articolo 32 del decreto, vanno dapprima incorporati nel capitale d'esercizio della cassa le liquidità e i titoli conformi alle nuove norme d'investimento.

² I titoli sono conteggiati secondo il loro corso il 31 marzo 1977, tenuto conto dell'interesse pro rata scaduto.

Art. 76

Investimento del patrimonio della cassa

¹ I mezzi della cassa possono essere investiti, durante il periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente ordinanza e la ripartizione del patrimonio, soltanto secondo le pertinenti prescrizioni della presente ordinanza. L'Ufficio di compensazione può autorizzare altri investimenti sempreché siano sufficientemente disponibili delle liquidità.

² L'Ufficio di compensazione, dopo aver ricevuto la domanda di sussidio di una cassa per il 1976, riscontra se sono disponibili sufficienti investimenti secondo l'articolo 58. Nel caso negativo, l'Ufficio di compensazione può esigere, tenuto conto di ogni circostanza, una modificazione degli investimenti entro un congruo termine.

Art. 77

Impiego del patrimonio della cassa

¹ L'organo supremo della cassa, secondo gli statuti, decide circa l'impiego della parte patrimoniale devoluta a scopo sociale secondo l'articolo 32 capoverso 2 del decreto.

² Le casse, con il consenso dell'UFIAML, possono rinunciare a devolvere questa parte del loro patrimonio a una fondazione o a un fondo di diritto pubblico, se essa è inferiore a 500 000 franchi e se l'assegnazione a un'opera sociale può essere altrimenti assicurata oppure nella misura in cui detta parte può essere immediatamente utilizzata per un fine sociale.

³ Le casse paritetiche, possono ripartire questa parte tra i datori di lavoro affiliati, sempreché essi offrano ogni garanzia per un impiego conforme alle disposizioni.

Art. 78

Liquidazione di casse

Le casse, che cessano la loro attività alla data dell'entrata in vigore del decreto, conservano la loro personalità giuridica sino al termine della

liquidazione, accertato dall'UFIAML. I loro organi devono svolgere la liquidazione secondo le istruzioni dell'UFIAML. Le spese di liquidazione sono addebitate al patrimonio della cassa e restano riservate al momento della ripartizione.

Art. 79

Abrogazioni

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, del 17 dicembre 1951 ¹⁾;
- b. l'ordinanza n. 1 del Dipartimento federale dell'economia pubblica sull'assicurazione contro la disoccupazione (contabilità), del 15 dicembre 1952 ²⁾;
- c. l'ordinanza n. 2 del Dipartimento federale dell'economia pubblica sull'assicurazione contro la disoccupazione (organizzazioni internazionali), del 7 agosto 1964 ³⁾.

Art. 80

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1977.

Berna, 14 marzo 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Furgler

Il cancelliere della Confederazione,

Huber

¹⁾ RU 1951 1222

²⁾ RU 1952 1018

³⁾ RU 1964 713

Ordinanza
sull'aumento del numero massimo
d'indennità giornaliera
nell'assicurazione contro la disoccupazione

(Del 14 marzo 1977)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 1951 ¹⁾ sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'articolo 14 del decreto federale dell'8 ottobre 1976 ²⁾ sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (Ordinamento transitorio),

ordina:

Art. 1

Il numero massimo d'indennità giornaliera complete, alle quali l'assicurato ha diritto nel corso di un anno civile, è aumentato a 150 per tutta la Svizzera.

Art. 2

Hanno diritto a 180 indennità giornaliera complete al massimo, durante un anno civile, gli assicurati che:

- a. nell'anno corrispondente, hanno 55 anni o più;
- b. ricevono una mezza rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità oppure che hanno ricevuto una formazione o una riformazione professionali a spese dell'assicurazione per l'invalidità.

¹⁾ RS 837.1

²⁾ RU 1977 208

Art. 3

¹ L'omonima ordinanza del 19 novembre 1975 ¹⁾ è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1^o aprile 1977.

Berna, 14 marzo 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Furgler

Il cancelliere della Confederazione,

Huber